

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

Comune di Forlimpopoli

[protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it)

e p.c.

Comune di Bertinoro

[protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it)

ARPAE SAC Forlì-Cesena

[aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 per "Ampliamento e ristrutturazione dell'attività di produzione conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi" – Ditta Romagnola Conglomerati S.r.l. - [Fasc. 1311/24/2025] - Richiesta integrazioni**

Con riferimento alla Vs. nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con Prot. 27/03/2025.0314783 nella quale si comunica l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. e degli art. 14 – bis comma 7 della L.241/1990 e ss.mm.ii. per l'approvazione del progetto denominato "Ampliamento e ristrutturazione dell'attività di produzione conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi" presentato dalla ditta Romagnola Conglomerati S.r.l., acquisita la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e tenuto conto di quanto emerso nella prima seduta della CdS in parola tenutasi in data 09 aprile 2025 si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni:

1. considerato che l'area di intervento rientra nel PUOM Bacini Regionali Romagnoli secondo la Direttiva Alluvioni 2022 e che, in relazione al reticolo secondario di pianura, è classificata come "P3-H (alluvioni frequenti, con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni, elevata probabilità)" e tenuto conto che l'area risulta tra quelle allagate durante l'evento alluvionale del maggio 2023, evidenziare tutti gli accorgimenti progettuali atti a mitigare eventuali impatti causati da possibili futuri allagamenti, oltre alla redazione e trasmissione di un "Piano di emergenza alluvioni" da attuare in caso di criticità ambientale. Si evidenzia inoltre che, secondo la cartografia del rischio potenziale, l'area di studio è classificata come "R3 – Rischio elevato". Pur prendendo atto che l'area non risulta classificata in base al reticolo principale, si sottolinea la necessità di fornire misure di gestione del rischio che vadano oltre la semplice indicazione

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2025	24	

sulla non pericolosità dei materiali lavorati o sulla sospensione dell'attività in caso di forti piogge o allerta meteo;

2. si rileva l'assenza di un bilancio complessivo delle risorse naturali ed energetiche utilizzate, sia nella situazione attuale che in quella prevista, anche in considerazione del numero delle ore lavorate. Si chiede pertanto di fornire una stima del bilancio idrico connesso alle bagnature per l'abbattimento delle polveri, specificando la fonte di approvvigionamento e le eventuali misure di mitigazione adottate. Per quanto riguarda i mezzi e macchinari utilizzati, è necessario indicare per ciascuno il tipo di alimentazione e una stima dei consumi di carburante/energia, dal momento che il riferimento alla maggiore efficienza delle macchine di nuova generazione non è ritenuto sufficiente. Anche in merito ai consumi energetici complessivi, si chiede una stima e di esplicitare eventuali misure mitigative;
3. relativamente alla barriera verde prevista nel progetto, specificare le specie botaniche che verranno impiantate, nonché le altezze minime di primo impianto, privilegiando specie autoctone in grado di tollerare condizioni di siccità legate ai cambiamenti climatici. Inoltre, è necessario dimostrare l'efficacia della vegetazione nel mitigare gli impatti previsti, in particolare quelli legati all'inquinamento acustico e alla dispersione di polveri, oltre a quello visivo e paesaggistico. Si invita infine a integrare la documentazione con fotografie dello stato attuale e rendering delle barriere verdi a progetto realizzato;
4. al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto, presentare un piano di manutenzione e ripristino delle fallanze per un arco temporale di non meno di 5 anni, nonché la progettazione di un impianto di irrigazione a goccia. A tal proposito, si invita ad aggiornare il bilancio idrico, includendo una stima dell'acqua necessaria per l'irrigazione e l'indicazione della fonte di approvvigionamento;
5. per la realizzazione del piazzale in stabilizzato la ditta prevede, dopo lo scotico della superficie, il trattamento a calce e cemento del terreno naturale per una profondità di circa 40 cm.

In primo luogo, si ritiene che il trattamento a calce previsto dal progetto possa costituire un elemento di criticità se relazionato con la presenza della falda superficiale. Il proponente stesso documenta che, in alcuni periodi dell'anno, il livello della falda può arrivare fino a soli 40 cm di profondità, quota coincidente con l'intervento di stabilizzazione del suolo. Si richiede pertanto di dimostrare l'assenza di interferenze tra le opere progettuali e la falda, tenendo conto anche dei recenti eventi alluvionali. A questo proposito, si evidenzia che l'area oggetto di intervento rientra nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – area caratterizzata da ricchezza di falde idriche", ai sensi dell'art. 28, zona B, del PTCP.

Inoltre richiamate, le "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo" del SNPA per le quali se il terreno soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dal DPR 120/2017, ai fini della qualifica come sottoprodotto, l'attività di stabilizzazione con calce e cemento può essere considerata una normale pratica industriale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) *verifica, ex ante ed in corso d'opera, del rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 del citato DPR o dei valori di fondo naturale;*
- b) *indicazione dell'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;*
- c) *indicazione della procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;*
- d) *descrizione delle tecniche costruttive adottate e delle modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.*

Per quanto sopra si richiede di fornire una descrizione delle tecniche costruttive da adottare/adottate e delle modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente esplicitando le informazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, i motivi che giustificano il trattamento a calce, e cemento, le eventuali soluzioni tecniche alternative, unitamente ad una loro comparazione in termini di benefici prestazionali, ambientali ed economici.

Si chiede quindi di valutare i potenziali impatti che il trattamento a calce può provocare sull'ambiente (in particolar modo sulle matrici suolo e acque) e di relazionare sulle misure di mitigazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi.

-----  
Per inciso si evidenzia comunque che:

- il DPR 120/17 ha eliminato il trattamento a calce e cemento come esempio di “normale pratica industriale”;

- il Consiglio di Stato Sez. V n. 48 del 7 gennaio 2022 indica “L’art. 4, comma 2, del DPR n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti – e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia – e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora le stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale” Quali siano le “normali pratiche industriali” è poi specificato dall’allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3, che tra le “normali pratiche industriali” vi faceva rientrare proprio “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’Arpa o Arpae competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo”.

la Sentenza del Consiglio di Stato non formula un giudizio di assoluta incompatibilità ambientale del trattamento di stabilizzazione a calce ma pone l’attenzione sul dato letterale che tale operazione attualmente non sia più contemplata dal DPR 120/2017 come una normale pratica industriale. Tali considerazioni del Consiglio di Stato non afferiscono, pertanto, a valutazioni di natura tecnica che sono quelle sulle quali invece si sofferma il parere dell’Agenzia sulla materia in questione;

- l’AC (Comune che autorizza l’intervento edilizio) può pertanto valutare che la disciplina vigente non preveda il reimpiego dei terreni come sottoprodotti a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento e richiedere una progettazione alternativa.

-----

6. nella valutazione degli impatti in atmosfera non sono state prese in considerazione le emissioni odorigene. In relazione alla tipologia di attività, ricadente fra quelle individuate dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/2023 in tabella 1 - impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno e considerato che negli anni, anche successivamente ai lavori di modifica autorizzata con DET-AMB-2019-4723, sono pervenute segnalazioni di disagio da parte dei residenti, presentare una valutazione di tali impatti presentando una relazione estesa così come prevista dallo stesso Decreto Direttoriale; tale relazione dovrà altresì stimare le variazioni Ante e Post Operam considerando in particolare la variazione di emissioni odorigene al camino E1 nelle due configurazioni attuale e futura. Si sottolinea le simulazioni dovranno essere condotte in un'ottica cautelativa; pertanto, in input al modello dovranno essere utilizzati: la concentrazione di odore massima misurata al camino E1, la relativa portata massima misurata e le ore annuali di funzionamento massime fra quelle registrate per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (in ottemperanza alla prescrizione 2.i di cui alla DET-AMB-2019-4723). Riguardo alla simulazione Post Operam la stessa dovrà essere configurata tenendo conto dei tempi di funzionamento massimi dell'impianto e della portata massima che la Ditta intende richiedere in autorizzazione, fermo restando che si dovranno utilizzare le medesime concentrazioni di odore del dato Ante Operam;
7. relativamente alle emissioni di polveri diffuse non sono stati valutati gli impatti in fase di cantiere; si chiede quindi di presentare una valutazione delle emissioni sulla base di quanto previsto dalle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT. In tale relazione dovranno essere specificate in modo dettagliato le diverse attività previste unitamente ai tempi di esecuzione e riportati tutti i dati necessari alla stima delle emissioni così come previsto dalla Linea Guida;
8. sulla base delle risultanze del bilancio di massa relativo alle emissioni di polveri diffuse in fase di cantiere, valutarne la sostenibilità secondo le modalità previste dal Capitolo 2 delle Linee Guida e proporre, se necessario, eventuali mitigazioni e monitoraggi;
9. la ditta ha presentato un bilancio emissivo delle emissioni di polveri PM10 in fase di esercizio Ante e Post Operam tenendo in considerazione sia le emissioni diffuse che le emissioni convogliate. Le emissioni diffuse sono state stimate in base alle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT. Sulla base di quanto stimato è stata quindi effettuata una simulazione modellistica delle ricadute di polveri PM10 ai recettori. Solo in relazione alle emissioni di polveri diffuse in atmosfera si chiede comunque, nonostante sia stata prodotta una simulazione modellistica di diffusione, di effettuare anche una valutazione di sostenibilità dell'attività secondo quanto proposto dal Capitolo 2 delle stesse Linee Guida ARPAT;
10. relativamente alla simulazione modellistica, chiarire se la stessa è relativa alle sole ricadute determinate dalle emissioni diffuse oppure anche alla sorgente convogliata associata alle emissioni del camino E1. Infatti, nelle tabelle riassuntive delle emissioni Ante e Post Operam riportate a pag. 27 dell'elaborato 9.3 "valutazione previsionale emissioni polverosi"

l'emissione convogliata non è ricompresa. In merito alle ore di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E1 si precisa che, analogamente a quanto richiesto per la relazione estesa relativa alla diffusione degli odori, anche per la simulazione della dispersione di polveri PM10 dovranno essere considerate le ore annuali di funzionamento massime tra quelle registrate per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (in ottemperanza alla prescrizione 2.i di cui alla DET-AMB-2019-4723) nella simulazione Ante Operam e le ore di funzionamento massime che la Ditta intende richiedere in autorizzazione per la simulazione Post Operam;

11. in merito al confronto tra i valori limite della qualità dell'aria e i risultati della simulazione modellistica non è chiaro il procedimento con il quale sono stati calcolati i superamenti del limite giornaliero di 35 ug/m<sup>3</sup> di PM10, a tal proposito si sottolinea che gli stessi vanno calcolati ai recettori sommando alle concentrazioni giornaliere misurate presso la stazione della qualità dell'aria le rispettive concentrazioni giornaliere simulate ai singoli recettori (output del modello in modalità short-term);
12. al punto emissivo E1 sono attualmente autorizzate (DET-AMB-2019-4723 del 15/10/2019) le emissioni per i seguenti inquinanti: polveri, COT, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, HCl e IPA; si chiede pertanto di produrre un bilancio di massa Ante e Post Operam relativo a tutti gli inquinanti attualmente autorizzati;
13. relativamente all'inquadramento meteorologico, visto che la Ditta, in ottemperanza alla prescrizione 2.h di cui alla DET-AMB-2019-4723, ha installato un anemometro presso l'impianto per la misurazione di direzione e velocità del vento, presentare un'analisi dei dati misurati comparando gli stessi a quelli utilizzati per la simulazione modellistica di dispersione delle polveri; si chiede inoltre di predisporre un file in formato .csv con i dati orari rilevati;
14. specificare puntualmente, a livello di planimetria delle emissioni in atmosfera, tutte le sorgenti (oltre che convogliate) diffuse in termini di cumuli, macchinari, tramogge, tragitti mezzi, aree non pavimentate, ecc., mettendo a confronto lo stato attuale autorizzato con quello di progetto;
15. specificare per tutti i cumuli le altezze massime nello stato di progetto;
16. specificare le ore di lavoro/giorno e i giorni/anno dei singoli macchinari, attuali e previsti, nonché l'eventuale variazione delle caratteristiche emissive/temporali di funzionamento;
17. in termini di sistemi di abbattimento delle polveri diffuse, specificare nel dettaglio quali misure sono e saranno adottate, sia in termini di nebulizzatori installati sui macchinari che di sistemi di bagnatura/nebulizzazione aree di deposito e transito e cumuli. Tali sistemi andranno rappresentati planimetricamente;
18. considerato che nella richiesta di modifica progettuale si fa riferimento "*all'incremento dei flussi di rifiuti in ingresso e di prodotti/MPS in uscita*" e che nel documento 9.4 "Viabilità e impatto sul traffico" è previsto un aumento di camion in ingresso e uscita (da 18 a 30 mezzi giorno) si chiede di chiarire tale aspetto presentando una tabella di sintesi relativa ai prodotti in ingresso ed in uscita Ante e Post Operam. In base a quanto presentato dovranno eventualmente essere riviste le valutazioni di polveri diffuse emesse dall'attività nella

configurazione di progetto riportate a pag. 25 del documento 9.3 “Valutazione previsionale emissioni polverose” e di conseguenza la relativa stima modellistica della diffusione in atmosfera.

Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 11/04/2025

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)

SRM: Richiesta integrazioni Romagnola Conglomerati\_art.53.docx